



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 del Reg.	OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'IMU.
Data 26.11.2013	

SESSIONE Straordinaria CONVOCAZIONE

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 20.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Ps	Ass.
SCUDERI ANTONIO	X		PAPPALARDO ROSARIO S.	X	
MACCARRONE FABRIZIO	X		ROCCA QUINTINO	X	
TONZUSO SALVATORE	X		PUGLISI ALFIO	X	
ORFILA M.CRISTINA	X		FINOCCHIARO LUCIA	X	
QUATTROCCHI MICHELE	X		SAPUPPO SALVATORE	X	
LEONE MARIA GRAZIA	X		PULVIRENTI ORAZIO	X	
ADORNO SALVATORE	X		PAPPALARDO VALENTINA	X	
CANNAVO' MARIA SANTA	X		BONACCORSO ALFIO S.		X
RAPISARDA LUCIA D.M.R.	X		MITA MANUELA MARIA		X
DI SALVO ROBERTO S.	X		LICCIARDELLO ROBERTO	X	

Assegnati n° 20	Presenti n° 18
In carica n° 20	Assenti n° 02

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Presidente Prof. Antonio Scuderi
- Assiste la D.ssa Nerina Scandura

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 20.00 chiamato l'appello risultano presenti n.18 Consiglieri per cui la seduta è valida.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore Romano.

Il Presidente

Dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il 1° punto all'o.d.g. ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'IMU".

Il Presidente del C.C. procede alla lettura della proposta e del parere favorevole dei Revisori dei Conti.

Il Presidente concede la parola al Consigliere Rocca, Presidente della 3ª Commissione Consiliare. La Commissione propone al Consiglio Comunale degli emendamenti riportati nel verbale di cui dà lettura.

Interviene il Cons. Pulvirenti il quale chiede che venga letto il Regolamento articolo per articolo.

Il Cons. Di Salvo dichiara di essere contrario.

Il Cons. Puglisi ribadisce che il Regolamento venga letto articolo per articolo.

Il Cons. Rocca replica che il lavoro di studio è stato fatto in Commissione con serietà, non comprende quindi questa richiesta.

Il Presidente del C.C. procede alla lettura **dell'art.n.1**

Entra il Cons. Bonaccorso – Presenti e votanti 19

Si vota l'art. 1 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli 12

Astenuti 7 (Puglisi – Pappalardo V.- Adorno – Cannavò – Maccarrone – Pulvirenti - Sapuppo)

Il Presidente del C.C. dà lettura **dell'art.n.2**

Esce il Cons.Pappalardo V. – Presenti e votanti 18

Si vota l'art. 2 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli 12

Astenuti 6 (Puglisi - Adorno – Cannavò – Maccarrone – Pulvirenti–Sapuppo)

Il Presidente del C.C. dà lettura **dell'art.n.3**

Entra il Cons.Pappalardo V. – Presenti e votanti 19

Il Cons. Pulvirenti chiede un chiarimento al Responsabile del servizio, nel territorio esistono molti immobili classificati C3 chiede se sia possibile considerarli come pertinenza dell'abitazione principale.

La Rag.ra Patanè risponde che la norma non lo consente, i Regolamenti non possono andare contro la norma.

Il Cons. Rocca dà lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione all'art.3: **dividere la lettera "d" in due lettere distinte inserendo la lettera "e" dove recita " non sono considerati fabbricabili i terreniPertanto la lettera "e" diventa "f".**

Viene posto in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene il seguente esito: Presenti e votanti 19

Voti favorevoli 18

Astenuti 1 (Pappalardo V.)

Si vota l'art. 3 così come emendato che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti. Presenti e votanti 19

Interviene il Cons. Licciardello chiarisce che per quanto riguarda le esenzioni dei terreni agricoli, il riferimento è quello della circolare relativa ai terreni in zona montana e collinare. Per quanto riguarda i fabbricati rurali non è stato fatto alcun cenno perché la norma non è chiara sul punto.

Il Presidente del C.C. dà lettura **dell'art. n.4**

Si vota l'art. 4 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti. Presenti e votanti 19

Il Presidente del C.C. procede alla lettura **dell'art 5.**

Si vota l'art. 5 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli. Presenti e votanti 19

Il Presidente del C.C. procede alla lettura **dell'art. 6.**

Si vota l'art. 6 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità dei voti favorevoli. Presenti e votanti 19

Viene data lettura **dell'art 7.**

Si vota l'art. 7 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli. Presenti e votanti 19

Viene data lettura **dell'art. 8.**

Si vota l'art. 8 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti favorevoli. Presenti e votanti 19

Il Presidente del C.C. procede alla lettura **dell'art 9.**

Si vota l'art. 9 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti. Presenti e votanti 19

Il Presidente del C.C. procede alla lettura **dell'art. 10.**

Si vota l'art. 10 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti. Presenti e votanti 19

Il Cons. Rocca da lettura dell'emendamento proposto e cioè di aggiungere l'art.10 bis "Agevolazioni".

Art. 10 bis

Co. 1 – E' considerata abitazione principale, come descritta dall'art. 8 del presente regolamento, l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale.

Co.2 – L'agevolazione è concessa dal medesimo soggetto passivo dell'imposta in riferimento ad una sola unità immobiliare concessa in comodato.

Co.3 - Per usufruire dell'agevolazione il comodatario deve presentare una dichiarazione contenente tutti gli elementi ed i dati per l'individuazione dei soggetti "comodante" e "comodatario" per la individuazione catastale dell'immobile ed ogni altro elemento utile. L'agevolazione viene concessa al comodatario il cui nucleo familiare presenta una situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €..... (La Commissione decide di lasciare in bianco l'importo sopra specificato (limite ISEE) affinché venga valutato insieme agli altri Consiglieri Comunali).

La Rag.ra Patanè da parere tecnico favorevole all'emendamento.

Il Cons. Di Salvo chiede se è previsto dalla legge l'inserimento ISEE e se possa essere eliminato.

Replica la Rag.ra Patanè che è previsto dalla legge.

Il Cons. Licciardello è stato lasciato in bianco l'importo perché non avevamo elementi su cui basarci e se l'esenzione si riferisce al comodante o al comodatario. Appurato che si riferisce al comodante, resta il dubbio della obbligatorietà. Chiede risposta da parte del Segretario.

Il Segretario D.ssa Scandura risponde che secondo il tenore letterale della norma bisogna prevederlo.

Il Presidente del C.C. sospende la seduta per cinque minuti, alle ore 21.30 per concordare l'importo.

Alle ore 21.50 riprende la seduta e chiamato l'appello risultano presenti 17 Consiglieri – Assenti 3 (Cannavò – Rapisarda – Mita)

Il Cons. Rocca legge l'articolo 10 bis co.3 che si allega e che così recita: ” **Per usufruire dell'agevolazione il comodatario ivi residente deve presentare una dichiarazione contenente tutti gli elementi ed i dati per l'individuazione dei soggetti “comodante” e “comodatario” per l'individuazione catastale dell'immobile ed ogni altro elemento utile. L'agevolazione viene concessa al comodante il cui nucleo familiare presenta una situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €. 25.000,00.**

Il Presidente del C.C. chiede il parere tecnico ai Revisori dei Conti ed alla Ragioniera.

La Rag.ra Patanè esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Anche **il Presidente del Collegio dei Revisori** esprime parere favorevole all'emendamento, ma tiene a precisare che la situazione finanziaria del Comune è critica . un eventuale aumento della fascia ISEE comporterà un ulteriore intervento sugli altri tributi comunali compensativo del minor gettito, comprende l'esigenza di agevolare i nuclei familiari, ma le agevolazioni concesse andranno compensate con altri aumenti tributari.

Interviene il Cons. Licciardello, vuole allargare la platea dei soggetti beneficiari, altri Consiglieri non erano di questo avviso ed a malincuore è disposto a votare un limite così basso, stiamo perdendo l'occasione di venire incontro alla popolazione.

Interviene il Sindaco, ritiene giuste le agevolazioni proposte dal Consiglio Comunale, ma dobbiamo tenere presente sempre, la situazione del Comune, l'anno prossimo si può intervenire con dati certi. La stessa proposta in G.M. dagli uffici aveva avuto parere contrario. Il limite di ISEE di €. 25.000,00 non è comunque basso.

Il Cons. Puglisi afferma che a fine anno è in concomitanza con l'approvazione del bilancio questa Amministrazione vuole aumentare le tasse. Condivide quanto detto dal Consigliere Licciardello, visto il parere dei Revisori ne prende atto, per gli altri aumenti IMU sarà contrario.

Il Cons. Rocca ritiene che la soglia di €25.000,00 sia alta.

Il Cons. Di Salvo afferma che i nuclei familiari con un figlio con soglia ISEE pari a €25.000,00 hanno un reddito medio alto, addirittura per lui sarebbe stato equo €20.000,00, non si parla di reddito minimo, è del parere di tenere conto del parere dei Revisori.

Interviene il Dr. Cavallaro dicendo che la Corte dei Conti si è espressa sulla possibilità di esenzione prevista dalla norma, richiedendo comunque una adeguata motivazione in materia di previsione di agevolazioni, anche se è previste dalla legge.

Il Presidente pone in votazione **l'art. 10 bis** che espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità dei presenti. Presenti 17

Il Presidente del C.C. procede alla lettura **dell'art 11.**

Si vota l'art. 11 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità dei voti favorevoli dei presenti. Presenti e votanti 17

Il Presidente del C.C. procede alla lettura **dell'art. 12**

Il Cons. Rocca dà lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione all'art.12.al comma 6 dopo la parola “ **versamenti**” aggiungere la parola “ **annuali** “.

Posto in votazione l'emendamento, che espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità dei presenti. Presenti e votanti 17

Si vota l'art. 12 così come emendato, che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità dei voti favorevoli. Presenti e votanti 17

Il Presidente del C.C. procede alla lettura **dell'art 13.**

Si vota l'art. 13 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità dei presenti. Presenti e votanti 17

Il Presidente del C.C. procede alla lettura **dell'art 14.**

Si vota l'art. 14 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità dei presenti. Presenti e votanti 17

Il Presidente del C.C. procede alla lettura **dell'art 15.**

Si vota l'art. 15 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità dei presenti. Presenti e votanti 17

Il Presidente del C.C. procede alla lettura dell'art 16.

Si vota l'art. 16 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità dei presenti. Presenti e votanti 17

Il Presidente del C.C. procede alla lettura dell'art 17.

Si vota l'art. 17 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità dei presenti. Presenti e votanti 17

Il Presidente del C.C. procede alla lettura dell'art 18.

Si vota l'art. 18 che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità. Presenti e votanti 17

Il Presidente del C.C. procede alla lettura dell'art 19.

Si passa alla votazione dell'art. 19 che espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità. Presenti e votanti 17

Il Presidente pone in votazione il Regolamento così come emendato, che espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità – Presenti e votanti 17

Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata e seduta, viene approvata la immediata esecutività all'unanimità dei presenti. Presenti e votanti 17

Esce il Cons. Adorno – Presenti e votanti 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertato l'esito della votazione;

Visto l'O.R.EE.LL.;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta n.51 del 14.11.2013 ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'IMU", così come emendato in corso di seduta.

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di CATANIA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. *71* del *26.11.2013*

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 8 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 9 ASSIMILAZIONI

Articolo 10 ESENZIONI

Articolo 10 bis AGEVOLAZIONI

Articolo 11 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 12 VERSAMENTI

Articolo 13 DICHIARAZIONE

Articolo 14 ACCERTAMENTO

Articolo 15 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 16 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 17 RIMBORSI

Articolo 18 CONTENZIOSO

Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Aci S. Antonio dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Aci Sant'Antonio, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni destinati dal P.R.G. alla edificabilità; i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art.10 comma g

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

e) Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività

dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica solo a chi risulta iscritto alla previdenza:

f) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) il proprietario di fabbricati ed aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; l'IMU è comunque dovuta a prescindere da eventuali altri tributi che vi gravano sul bene immobile dato in concessione;

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Aci S. Antonio relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considera inagibilità o inabitabilità quella scaturita dal degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo;
- i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale.

Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a persone o cose.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Ai sensi dell'art.10 co. 4 lett.b) del D.L. n. 35 del 08.04.2013 a decorrere dall'anno d'imposta 2013 la delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote deve essere inviata esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 co.3 del D.Lgs. n. 360/98.

Articolo 8

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per il 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 9 ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all' A.I.R.E. a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Articolo 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Aci S. Antonio è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

i) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati:

Articolo 10 bis AGEVOLAZIONI

- 1) E' considerata abitazione principale, come descritta all'art.8 del presente regolamento, l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
- 2) L'agevolazione è concessa dal medesimo soggetto passivo dell'imposta in riferimento ad una sola unità immobiliare concessa in comodato.
- 3) Per usufruire dell'agevolazione il comodatario ivi residente deve presentare una dichiarazione contenente tutti gli elementi e i dati per l'individuazione dei soggetti "comodante" e "comodatario" per l'individuazione catastale dell'immobile ed ogni altro elemento utile. L'agevolazione viene concessa al comodante il cui nucleo familiare presenta una situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 25.000,00.

Articolo 11 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 380 lett. f) della legge n.228 del 24.12.2012, è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio: alla casa coniugale all'ex coniuge.
3. Il versamento dell'imposta derivante dai fabbricati di categoria catastale D riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente, secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti

del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12.00 annuali.

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 13 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 14 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero

dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante:

- Ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973;
- Ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 16

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 17 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 16, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 12, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 18 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.


Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.


2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2013.

■ Approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Scuderi)



Il Consigliere anziano
(Fabrizio Maccarrone)



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Nerina Scandura)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno festivo _____ al _____ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.3 Dicembre 1991,n.44, pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsti dall'art.11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);
- Dichiarata la presente immediatamente esecutiva;

Dalla residenza municipale, li _____

Il Segretario comunale



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO: TRIBUTI

PROPOSTA N. 54 DEL 14/11/2013

OGGETTO: Approvazione regolamento fu le
disciplina dell' I.P.U.

NOTE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.10 co.4 lett. b del D.L. n. 35 del 08.04.2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 co.3 del D. Lgs. N. 360/98. I Comuni sono tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere.

CHE per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art.13, comma 13bis, del Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito , con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, le deliberazioni di approvazione dei regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legge n.102/2013;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.140 del 31.10.2013 con la quale viene approvato lo schema di regolamento comunale dell'imposta;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU composto di n.19 articoli;
- 2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013;
- 3) di determinare le aliquote annualmente, con apposita deliberazione ;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 co.3 del D. Lgs. N. 360/98.
- 5) di pubblicare la presente sul sito istituzionale del comune ai fini della sua efficacia (art.8 c.2 del D.L.n.102 del 31.08.2013);
- 6) dichiarare il presente atto immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

T. 221

Prot. 19654

1605
12-11-2013
11 NOV. 2013

Al Funzionario Responsabile Settore 5°
Servizio Tributi
Rag. Agata Patanè
S E D E

Oggetto: *Parere sulle proposte deliberazione al Consiglio Comunale avente quale oggetto " Approvazione Regolamento per la disciplina della TARES" - Approvazione regolamento per la disciplina dell'IMU":*

L' Organo di Revisione Economico - Finanziario

- *Viste le proposte di cui all'oggetto trasmesse con nota prot. 19062 del 05/11/2013;*
- *Vista la deliberazione di G.M. n. 140 avente quale oggetto approvazione regolamento per la disciplina dell'IMU;*
- *Vista la deliberazione di G.M. n. 141 avente quale oggetto approvazione regolamento TARES;*
- *Visto lo Statuto Comunale*
- *Visto il parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore tributi Rag. Agata Patanè;*
- *Visto il parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario Dr Agatino Martorana;*
- *Visti l'art. 239 comma 1 lett. B 7 Del Dec. Lsg. 267/2000. così come modificato dall'art. 3 comma 2/bis. del D.L. 174/2012, convertito con Legge 213 del 7 Dicembre 2012;*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle proposte di deliberazione " approvazione regolamento per la disciplina della TARES" , previsto dall'art. 14 comma 22 del D.L. 201/2011 e " Approvazione regolamento per la disciplina dell'IMU" previsto dall'art. 14 comma 6 del Dec. Lgs. 23/2011;

09 Novembre 2013

Il Collegio Dei Revisori

Dott.ssa Rag. Matilde Riccioli

Dott. Lucio Messina

Dott. Mario Covallaro



Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore *Potari Ageta*

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data..... *5.11.2013*

IL CAPOSETTORE

M. Ageta

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Data..... *5.11.2013*

IL RESPONSABILE

M. Ageta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

di cap. s. denominato

Previsione iniziale Euro

Impegni precedenti Euro

DISPONIBILITA' Euro

IMPEGNO ALLA PRESENTE n. Euro

DISPONIBILITA' RESIDUA Euro

Data.....

IL RESPONSABILE

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di CATANIA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____



SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 8 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 9 ASSIMILAZIONI

Articolo 10 ESENZIONI

Articolo 11 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 12 VERSAMENTI

Articolo 13 DICHIARAZIONE

Articolo 14 ACCERTAMENTO

Articolo 15 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 16 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 17 RIMBORSI

Articolo 18 CONTENZIOSO

Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA



Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Acì S. Antonio dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Acì Sant'Antonio, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni destinati dal P.R.G. alla edificabilità; i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art.10 comma g

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

e) Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività



dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica solo a chi risulta iscritto alla previdenza:

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati ed aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; l'IMU è comunque dovuta a prescindere da eventuali altri tributi che vi gravano sul bene immobile dato in concessione;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

- 1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Aci S. Antonio relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

- 1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.



2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10:

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5:

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5:

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5: tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013:

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs.504/92, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ed orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina entro il 31.12. di ciascun anno, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, i quali valori entreranno in vigore a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con idonea comunicazione.



7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considera inagibilità o inabitabilità quella scaturente dal degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo;
- i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale.

Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a persone o cose.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ?

Ai sensi dell'art.10 co. 4 lett.b) del D.L. n. 35 del 08.04.2013 a decorrere dall'anno d'imposta 2013 la delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote deve essere inviata esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 co.3 del D.Lgs. n. 360/98.

Articolo 8

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono dettratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per il 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.



6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 9

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all' A.I.R.E. a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Articolo 10

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Aci S. Antonio è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;



i) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;

Articolo 11

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 380 lett. f) della legge n.228 del 24.12.2012, è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio: alla casa coniugale all'ex coniuge.

3. Il versamento dell'imposta derivante dai fabbricati di categoria catastale D riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente, secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

3) 6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Articolo 13 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 14 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare



il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 15 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante:

- Ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973;
- Ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 16 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Articolo 17 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 16, comma 3, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 12, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 18 **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 19 **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2013.